

Agenti e rappresentanti di commercio

13 settembre 2013

A seguito della pubblicazione in G.U. dei decreti del Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'art. 80 del DLGS 59/2010, dal 12 maggio 2012 entrano in vigore le nuove procedure di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA delle attività di agenzia e rappresentanza di commercio, ponendo definitivamente fine ai ruoli abilitanti (si passa dal ruolo al registro imprese/Rea).

Le novità introdotte dai decreti sono sostanzialmente di tipo procedurale (tra cui una nuova modulistica unica a livello nazionale) in quanto non viene innovato nulla in materia di requisiti necessari per l'esercizio delle attività indicate (titolo di studio abilitante o corso professionale riconosciuto o esperienza lavorativa di due anni nell'ultimo quinquennio).

E' istituita una apposita sezione del REA in cui saranno iscritti le persone fisiche (non imprese) che hanno i requisiti previsti dalla legge.

La nuova normativa impatta non solo su i soggetti che iniziano l'attività dopo il 12 maggio 2012 ma anche su tutti coloro che sono iscritti al ruolo e/o al registro imprese i quali devono perentoriamente entro il 30 settembre 2013 (termine inizialmente del 12 maggio 2013 ma prorogato con D.M. Sviluppo Economico del 23.4.13) presentare un modello debitamente compilato al fine di aggiornare la propria posizione.

MODULISTICA

Modello ARC (AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO): da utilizzare per la segnalazione di inizio attività di agenzia e rappresentanza di commercio in forma di impresa, per la dichiarazione del possesso dei requisiti, per la comunicazione di eventuali modifiche, per la richiesta di iscrizione nell'apposita sezione del REA (per i soggetti iscritti al ruolo non attivi al 12 maggio 2012), per l'aggiornamento della posizione RI e REA (per i soggetti attivi al 12 maggio 2012), per la richiesta di iscrizione nell'apposita sezione del REA (per i soggetti che cessano di svolgere l'attività).

Modello intercalare "REQUISITI": da utilizzare per l'indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante e da tutti coloro che svolgono l'attività per conto dell'impresa (preposti, procuratori, dipendenti)

I modelli devono essere presentati come file XML come allegati ai moduli informatici RI/REA I1, I2, INTP, S5, UL ed inviati utilizzando il canale della comunicazione unica.

PROCEDURA

Le imprese che intendono svolgere l'attività di agenzia e rappresentanza di commercio devono presentare, contestualmente alle istanze al registro imprese o al Rea, all'ufficio del registro delle imprese della CCIAA dove esercitano l'attività la SCIA compilando la sezione "SCIA" del modello ARC sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società, e la sezione "REQUISITI" per la dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità: devono compilare la sezione "REQUISITI" il titolare dell'impresa individuale, tutti i legali rappresentanti delle società e tutti coloro che svolgono l'attività per conto dell'impresa (preposti, procuratori, dipendenti); i soggetti successivi al primo compilano ciascuno un intercalare "REQUISITI".

L'impresa che esercita l'attività in più localizzazioni presenta una SCIA in ciascuna di esse e nomina per ognuna di esse almeno un soggetto, AMMINISTRATORE O PREPOSTO, in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività.

La CCIAA, ricevuta la SCIA, provvede:

Ad assegnare immediatamente la qualifica di agente e rappresentante di commercio (notizia REA);

Avvia la verifica circa il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 19 della L.241/1990;

Iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, nel caso in cui l'attività viene svolta in forma di impresa, oppure nell'apposita sezione del REA, qualora l'attività non venga svolta in forma di impresa.

I soggetti iscritti nell'apposita sezione del REA sono tenuti al pagamento del diritto annuale nella misura attuale di 30 euro.

Le modifiche inerenti l'impresa e coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto della stessa devono essere comunicate entro 30 giorni mediante la comunicazione della sezione "MODIFICHE" del modello ARC.

I soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di una impresa devono, a pena di decadenza entro 90 giorni, chiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del REA compilando la sezione "ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME)" del modello ARC.

I soggetti iscritti nell'apposita sezione del REA che iniziano a svolgere l'attività devono chiedere la cancellazione dall'apposita sezione del REA, compilando la sezione "REQUISITI" del modello ARC.

AGGIORNAMENTO POSIZIONE PER LE IMPRESE ATTIVE E PER I SOGGETTI ISCRITTI AL RUOLO NON ATTIVI

Entro il termine perentorio del 12 maggio 2013 le imprese attive iscritte nel ruolo devono inviare per via telematica una denuncia per aggiornare la posizione compilando la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello ARC; la sezione va presentata presso la sede e presso ogni posizione fuori provincia ove si esercita l'attività; per tutti i soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa deve essere presentato il modulo INTP valorizzato con i dati del riquadro albi; in assenza di tale comunicazione nel termine previsto, il Conservatore del Registro delle Imprese inibisce la continuazione dell'attività.

Entro il termine perentorio del 12 maggio 2013 le persone fisiche iscritte nel ruolo che non svolgono l'attività presso alcuna impresa devono inviare per via telematica una denuncia per aggiornare la posizione compilando la sezione "ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO); in assenza di tale comunicazione nel termine previsto il soggetto decade dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA.

REQUISITI

Il Decreto Legislativo n. 59, entrato in vigore l'8 maggio 2010, all'art. 74 CHE ha soppresso il Ruolo ha apportato anche le seguenti modifiche alla Legge 204/85:

non è più previsto il requisito della cittadinanza;

non è più previsto il requisito del godimento dei diritti civili;

non è più previsto l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

non è più ostativo il fallimento.

REQUISITI MORALI:

non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575, 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni;

non essere interdetto, inabilitato o condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la Legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

AVVERTENZA: L'ostatività dei reati sopra elencati cessa qualora sia intervenuta la riabilitazione.

Il carattere ostativo del reato è confermato:

in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento artt. 444, 445 C.P.P. – salvo il caso di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2 C.P.P.);

di sospensione condizionale della pena;

di non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale.

REQUISITI PROFESSIONALI (alternativamente uno dei seguenti requisiti):

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di una laurea in materie economiche o giuridiche ;

aver frequentato, con esito positivo, apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni;

aver acquisito una esperienza lavorativa, maturata per almeno un biennio negli ultimi 5 anni, come:

viaggiatore piazzista;

dipendente qualificato con mansioni di direzione e organizzazione delle vendite;

titolare o legale Rappresentante di imprese attive in ambito di commercio o somministrazione di alimenti e bevande;

titolare o legale Rappresentante di attività industriale di produzione e vendita;

titolare o legale Rappresentante di attività artigianale di produzione e vendita;

collaboratore familiare o socio non legale Rappresentante di S.n.c. in ambito commerciale o somministrazione di alimenti e bevande, iscritto all'INPS;

collaboratore familiare o socio non legale Rappresentante di S.n.c. in ambito di impresa artigiana, iscritto a IVS/artigiani;

In caso di società, i requisiti richiesti dalla Legge devono essere posseduti da tutti i legali Rappresentanti e l'oggetto sociale deve prevedere l'attività di agenzia o rappresentanza.

L'attività di Agente/Rappresentante non può essere esercitata da chi è dipendente di imprese, associazioni o enti privati o pubblici (fatta eccezione dipendenti pubblici con part-time non superiore al 50%) e da chi è iscritto al Ruolo Mediatori.

Per la modulistica relativa clicca qui